

**Decreto federale
concernente un mutuo alla Fondazione
per gli immobili delle Organizzazioni internazionali
(FIPOI) a Ginevra**

del 18 giugno 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1985 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a concedere alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), a Ginevra, un mutuo di 19,5 milioni di franchi, fruttifero e rimborsabile, destinato a finanziare l'ampliamento della sede dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), mediante la costruzione di tre edifici contigui.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 3 marzo 1986

Il presidente: Bundi
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1986

Il presidente: Gerber
Il segretario: Huber

¹⁾ FF 1985 III 431

Decreto federale concernente un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle Organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra del 18 giugno 1986

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1986
Date	
Data	
Seite	507-507
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 106

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.